

N. 76/11 V. G.

Cron. 3308/11

TRIBUNALE DI FOGGIA

Sezione Distaccata di Cerignola

Il G.U.,

letta l'istanza presentata in data 16.03.2011 da
nata in [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] alla via
[redacted], genitore della minore [redacted], nata

a [redacted] ([redacted])
Rilevato che l'istante ha presentato la documentazione richiesta
dalla Prefettura di Foggia (ovvero Cud 2010, buste paga dei mesi
di gennaio e febbraio 2010 e certificati dal Comune di
Carapelle e dalla Asl Fg in cui si attesta l'idoneità
alloggiativa dell'abitazione) con lettera racc. pervenuta alla
Prefettura il 15.10.2010, ovvero un giorno prima dell'emissione
del provvedimento di rigetto della istanza di ricongiungimento
familiare, ovvero in tempo utile per l'emissione, da parte
dell'autorità amministrativa, di un provvedimento di
accoglimento dell'istanza, costituendo i termini di cui all'art.
10 bis della l. n. 241/1990 termini non perentori,
rilevato che gli atti dell'Amministrazione in materia sono privi
di alcun profilo di discrezionalità ma attengano alla verifica
della sussistenza/insussistenza dei requisiti delineati dalla
legge per l'insorgenza del diritto al ricongiungimento, solo in
tal quadro giustificandosi la disposizione dell'art. 30, comma 6
T.U. che radica in capo al G.O. la giurisdizione e sol per
effetto di tal quadro dovendosi predicare che la domanda
dell'interessato che contesti il diniego del visto di ingresso
del suo familiare non ha alcun carattere impugnatorio dell'atto

di diniego ed in ragione dei suoi vizi (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.7219 del 30/03/2011, Sez. 6 - 1, Ordinanza n.7218 del 30/03/2011),

considerato che in tema di immigrazione la norma d'indirizzo generale di cui all'art.3 della Convenzione di New York 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n.176, richiamata dall'art. 28 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286, in relazione al diritto all'unità familiare, secondo cui "l'interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente", prescrive che gli Stati vigilino affinché il minore non sia separato dai genitori,

rilevato che nel caso di specie ricorrono tutti i requisiti prescritti dagli artt. 28 e 29 del menzionato d.lgs. 25 luglio 1998 n.286 e le ragioni esposte in ricorso sono stare documentate,

considerato che nel procedimento, di rito camerale, diretto ad accertare il diritto del ricorrente al ricongiungimento familiare è escluso il contraddittorio con l'autorità che ha emesso il provvedimento di rigetto (cfr. ex plurimis Corte di Appello di Firenze dec. del 19.11.2001),

sentita l'istante all'udienza del 26.09.2011,
visto l'art. 30 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286,

ACCOGLIE

il ricorso e dispone il rilascio del visto di legge, anche in assenza del nulla osta di cui all'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286, al fine di consentire il ricongiungimento familiare della istante con la figlia minore su

generalizzata.

Visto l'art. 741 c.p.c. e viste le ragioni di urgenza esposte in ricorso dispone che il presente decreto abbia efficacia immediata.

Si comunichi alla ricorrente ed alla Prefettura di Foggia.

Cerignola, 14.11.2011.

Il G.U.

Ello Di Molfetta



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SEZIONE DISTACCATA DI CERIGNOLA



Depositato in cancelleria
da 14-11-11

Assistente Giudiziario
Giuseppa Lomuscio

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SEZIONE DISTACCATA DI CERIGNOLA



Copia Conforme al originale
28 NOV. 2011
Cerignola, li _____

Assistente Giudiziario
Giuseppa Lomuscio

per uso notifica.